



## DELIBERA N. 30 DEL 31 MAGGIO 2019

**Oggetto:** Annullamento deliberazione N. 18 del 19 marzo 2019 - definizione della controversia Mo. Ro. System di Moniaci Raffaele c/ Digtel Italia S.p.a. (ora in liquidazione) - n. utenza 0961745744

### Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons. del 19 aprile 2007, "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori", di seguito "Regolamento indennizzi";

la propria deliberazione n. 18 del 19 marzo 2019, con cui è stata definita la controversia tra le parti indicate in oggetto – ora la Società resistente è in liquidazione – da intendersi qui integralmente e letteralmente trascritta;

**DATO ATTO** che la DIGITEL Italia (ora) S.r.l. in liquidazione, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con proprio atto del 21 maggio 2019, acquisito in pari data a questo protocollo col n. 15289 – a ragione del fatto, a suo dire, di non avere ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, sfociato poi nella deliberazione 18/2019 sopra richiamata – ha chiesto l'accesso agli atti;

**RILEVATO** che da accertamenti effettuati dalla Struttura in seguito alla ricezione dell'anzidetta istanza di accesso, è emerso invece che l'Ufficio, a suo tempo, con propria nota prot. n. 20151 del 2 maggio 2018, ha regolarmente inoltrato ad entrambi le parti l'avvio del procedimento, effettuandolo, per quanto concerne la Digtel Italia S.p.A., alla PEC allora in suo possesso, ossia: [info.digitelitalia@pec.it](mailto:info.digitelitalia@pec.it);

**RITENUTO** che dall'esame dei documenti al relativo fascicolo, soltanto incidentalmente e estemporaneamente, si è appurato che, nel frattempo, l'indirizzo di PEC era cambiato; e che tale nuovo indirizzo di posta elettronica non era pubblico al momento della trattazione dell'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione;

## **DELIBERA N. 30 DEL 31 MAGGIO 2019**

**DATO ATTO** della propria nota prot. n. 15365 del 22 maggio 2019 inviata alla Digitel, con cui si è richiesto alla medesima di integrare l'istanza ostensiva con gli ulteriori elementi richiesti dal Regolamento di Accesso agli atti e Accesso Civico del Consiglio regionale della Calabria;

**PRESO ATTO** della nota acquisita a questo prot. col n. 16214 del 30 maggio u. s. , con cui l'AgCom ha inoltrato a questo Ufficio il ricorso davanti al TAR Lazio, promosso dalla Digitel Italia S. r. l. in liquidazione, nonché della notifica di esso ricorso, pervenuto il 27 maggio c. a., acquisita a questo prot. col n. 15794;

**PRESO ATTO** del proprio verbale n. 14 dell'odierna seduta del Comitato;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto sopra, di dovere disporre - in autotutela - l'annullamento della deliberazione n. 18 del 19 marzo 2019 - definizione della controversia Mo. Ro. System di Moniaci Raffaele c/Digitel Italia S.p.A., atteso che nonostante il procedimento a suo tempo è stato regolarmente avviato, l'indirizzo della PEC a cui è stato consegnato non era l'indirizzo pubblico di cui alla visura camerale, per il che, secondo l'asserto della predetta Società non l'avrebbe ricevuto, e quindi, sempre secondo quanto dalla stessa asserito, non si è potuta costituire;

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

**è annullata** la propria deliberazione n. 18 del 19 marzo 2019 - definizione della controversia Mo. Ro. System di Moniaci Raffaele c/ Digitel Italia S.p.A.;

Manda all'Ufficio per tutti gli atti consequenziali, compresa la pubblicazione del presente atto deliberativo nel sito Web istituzionale.

**Reggio Calabria, 31 maggio 2019**

**Il Presidente**

F.to dott. Giuseppe ROTTA

**Il Segretario**

F.to Avv. Frank Mario SANTACROCE

**visto: Il Direttore della struttura**

F.to Rosario CARNEVALE, avvocato